

Codice A1816B

D.D. 18 dicembre 2020, n. 3505

**Demanio idrico fluviale. - CNCO91 (servitù)- Concessione demaniale per l'occupazione di sedime demaniale con la copertura (superficie mq 91,50) di un tratto dell'alveo del Rio Cagnola, nel comune di Peveragno (CN). Richiedenti: Ditta Dutto Silvio & C. e Sig.ra Dalmasso Anna Maria - Peveragno.**



**ATTO DD 3505/A1816B/2020**

**DEL 18/12/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** Demanio idrico fluviale. – CNCO91 (servitù)– Concessione demaniale per l'occupazione di sedime demaniale con la copertura (superficie mq 91,50) di un tratto dell'alveo del Rio Cagnola, nel comune di Peveragno (CN). Richiedenti: Ditta Dutto Silvio & C. e Sig.ra Dalmasso Anna Maria - Peveragno.

-Vista la domanda di concessione demaniale in sanatoria, presentata in data 09/09/2020, ns. prot. n. 42817/A1816B, dalla Sig.ra Dutto Lorena in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Dutto Silvio & C. e dalla Sig.ra Dalmasso Anna Maria per la regolarizzazione della copertura (superficie mq 91,50) di un tratto dell'alveo del Rio Cagnola, nel comune di Peveragno (CN), prospiciente le particelle catastali n.11/parte-9/parte del F. 28 (tratto C-D in planimetria) del comune di Peveragno, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- Vista la relazione idraulica dell'Ing. Stefano Santero, datata agosto 2020;

-Considerato che sono state effettuate le pubblicazioni all'albo pretorio del Comune di Peveragno dal 22/10/2020 al 05/11/2020 con numero di Pubblicazione 915/2020 ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.;

- Considerato che, a seguito delle pubblicazioni, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;

- Vista la bozza di disciplinare allegata alla presente determinazione;

- Considerato che occorre autorizzare l'occupazione ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

- Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. approvato con R.D. n. 523/1904;
- D.lgs n. 112/1998, artt. 86 e 89;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- L.R. 44/2000, art. 59;
- L.R. n. 20/2002 e s.m.i.;
- L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 14/R/2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;
- L.R. 23/2008, art. 17;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;

*determina*

- di concedere alla Ditta Dutto Silvio & C. ed alla Sig.ra Dalmasso Anna Maria la concessione in sanatoria per l'occupazione di sedime demaniale con la copertura (superficie mq 91,50) di un tratto dell'alveo del Rio Cagnola, nel comune di Peveragno (CN), prospiciente le particelle catastali n. 11/parte-9/parte del F. 28 (tratto C-D in planimetria) del comune di Peveragno e come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza e meglio descritta nella bozza di disciplinare citata in premessa e allegata alla presente determinazione;
  - di accordare la concessione a titolo precario per **anni nove** e pertanto con **scadenza al 31/12/2029**;
  - di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 260,00 (duecentosessanta/00) e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;
  - di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
  - di dare atto che l'importo di Euro 260,00 (duecentosessanta/00) a titolo di canone anno 2020 sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2021;
  - di dare atto che, l'importo di Euro 520,00 (cinquecentoventi/00) a titolo di costituzione cauzione infruttifera sarà accertato sul capitolo 64730/2020 e impegnato sul capitolo 442030/2021;
- Di approvare la bozza di disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)  
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

*Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e*

*Logistica*

*Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

**Schema disciplinare di concessione per occupazione sedime demaniale (Servitù)**

**– CNC091**

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione in sanatoria per l'occupazione di sedime demaniale con la copertura (superficie mq 91,50) di un tratto dell'alveo del Rio Cagnola, nel comune di Peveragno (CN), ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.

**Richiedenti: Ditta Dutto Silvio & C.** con sede legale in comune di Peveragno, via Boves n. 49, P.IVA-C.F. 00221140049, nella persona della Sig.ra Dutto Lorena, nata a ..... il ..... in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Dutto Silvio & C. e **Sig.ra Dalmasso Anna Maria** nata a ..... il ..... – C.F. ....- residente a ..... via .....

**Art. 1 - Oggetto del disciplinare**

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione in sanatoria per l'occupazione di sedime demaniale con la copertura (superficie mq 91,50) di un tratto dell'alveo del Rio Cagnola, nel comune di Peveragno (CN), tratto prospiciente le particelle catastali, identificate a catasto al F. 28 mappali 11/parte-9/parte, del comune di Peveragno, come indicato negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del presente disciplinare (tratto C-D in planimetria).

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro Ente o Amministrazione

**Art. 2 - Compatibilità Idraulica – Prescrizioni tecniche .**

La Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con servitù di cui all'art. 1, viene accordata in virtù della relazione idraulica datata agosto 2020 a firma dell'Ing. Santero Stefano. La gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il mantenimento della copertura e del sedime di alveo sottostante, dovrà avvenire a totale carico del concessionario.

#### **Art. 3 – Durata della concessione**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario **per anni nove con scadenza al 31 dicembre 2029**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Regolamento Regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione Regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

#### **Art. 4 – Obblighi del concessionario**

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare la copertura del corso d'acqua demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o allo stesso corso d'acqua. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad

essi derivante per effetto della concessione durante l'uso della concessione medesima nonché da qualsiasi danno con conseguenze civili e penali annesse, risarcimenti di ogni genere e/o indennizzi, derivanti da eventi che si verificassero sul rio in Cagnola. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, della copertura la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

#### **Art. 5– Canone**

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di **Euro 260,00 (duecentosessanta/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione Regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

#### **Art. 6 – Deposito cauzionale**

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 520,00**

**(cinquecentoventi/00)**. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione Regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

**Art. 7 – Spese per la concessione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

**Art. 8 – Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i..

**Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali**

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio in comune di Peveragno, via Boves n. 45/49.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione Regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li,

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

Il Dirigente del Settore

(Arch. Graziano VOLPE)